

Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Comitati Territoriali e di Settore

Capo I - Disposizioni preliminari

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina i comitati territoriali e di settore di Fidicom ai sensi dell'articolo 48 dello statuto del Confidi.

Articolo 2 (Principi ispiratori)

Il Confidi, in attuazione dell'articolo 48 del proprio Statuto, intende avvalersi dell'attività propositiva e consultiva dei comitati territoriali e di settore per migliorare sia la propria democrazia e mutualità sia le condizioni dei residenti e degli operatori nella propria zona di competenza territoriale o settoriale, favorendo, in tal modo, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile in tale zona oppure in un determinato settore.

Capo II - Disposizioni comuni

Articolo 3 (Aree e Settori del Confidi)

Il Confidi ha competenza su tutto il territorio nazionale. In relazione al numero di soci e all'attività di garanzia sviluppata, il Consiglio d'Amministrazione istituisce e revoca i comitati territoriali e di settore.

Articolo 4 (Nomina, revoca, decadenza e obblighi dei componenti dei comitati territoriali e di settore)

4.1. I componenti dei comitati territoriali e di settore:

- a) sono nominati, sostituiti e revocati dal Consiglio di Amministrazione del Confidi, ad insindacabile giudizio di quest'ultimo;
- b) possono essere soci del Confidi;
- c) assumono a titolo gratuito la carica, di durata triennale;
- d) possono essere sostituiti ed in tal caso i nuovi componenti nominati in sostituzione scadono insieme con quelli in carica;

- e) non possono ricoprire la carica per più di nove anni;
- f) decadono dalla carica se non assistono, senza giustificato, motivo a due consecutive riunioni dell'organo di appartenenza;
- g) si impegnano a frequentare la formazione per loro programmata dalla Scuola di Formazione del Confidi.

4.2 Ogni componente del comitato territoriale e di settore al momento della candidatura si obbliga:

- a) ad avere un proprio indirizzo di posta elettronica;
- b) a presentare il proprio *curriculum vitae* al Consiglio d'Amministrazione;

4.3. Ogni comitato territoriale e/o di settore deve rappresentare i soci, le associazioni e/o i gruppi di imprese di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione del Confidi nomina preferibilmente, quali componenti dei comitati territoriali e di settore, persone che siano ritenute punto di riferimento per l'Area o per il Settore e abbiano una adeguata professionalità nonché conoscenza degli scopi sociali del Confidi.

4.4. Il Consiglio d'Amministrazione del Confidi seleziona i candidati e valuta le candidature.

Articolo 5 (Riunioni dei comitati territoriali e di settore)

5.1 Il comitato territoriale e/o di settore si riunisce:

- a) su richiesta congiunta del coordinatore e del segretario e, comunque, almeno ogni trimestre;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti per il tramite del relativo coordinatore, indicando gli argomenti da trattare;
- c) su decisione del segretario la prima volta dopo la propria nomina.

5.2 L'avviso di convocazione della riunione del comitato territoriale o di settore è inviato ai relativi componenti almeno 3 giorni prima mediante posta elettronica dal relativo segretario, il quale redige anche il verbale della conseguente riunione.

5.3 Il comitato territoriale e/o di settore è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei propri componenti in carica e decide all'unanimità.

Alla riunione del comitato locale o di settore ha facoltà di partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.3 Su richiesta congiunta del coordinatore e del segretario del comitato territoriale e/o di settore e previa autorizzazione del Presidente del Confidi o del membro del Consiglio di Amministrazione delegato per tale incarico, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei comitati coloro che sono ritenuti utili alla trattazione degli argomenti indicati nel relativo avviso di convocazione.

5.4 Il Presidente del Confidi convoca in seduta comune i comitati una volta all'anno, preferibilmente prima dell'assemblea dei soci del Confidi chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Qualora deve essere presa una decisione urgente, le riunioni del comitato in seduta comune possono avvenire per via telematica. In questo caso, sulla proposta rimessa alla decisione comitato, inviata dal coordinatore attraverso il segretario a tutti i componenti dei comitati, i membri esprimono il loro voto con le eventuali loro considerazioni mediante messaggio di posta elettronica inviato al segretario; la decisione è presa con il voto favorevole di tutti i componenti in carica.

5.5 I componenti dei comitati territoriali e/o di settore sono vincolati all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati conosciuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Capo III - I comitati territoriali o di settore

Articolo 6 (Quantificazione e composizione)

6.1 Il Consiglio di Amministrazione del Confidi delibera quali Aree e quali Settori debbano avere un proprio comitato. Contestualmente all'individuazione del Comitato, il Consiglio d'Amministrazione delibera anche il numero dei componenti, che non deve essere superiore a 7 (sette).

6.2 Il comitato territoriale e di settore è composto:

a) preferibilmente, da almeno un socio del Confidi (inteso anche come socio di impresa socia del Confidi) appartenente al relativo Territorio oppure al relativo Settore;

b) da almeno tre componenti selezionati tra esponenti del mondo imprenditoriale, professionale oppure accademico;

d) dal Direttore Generale o da suo delegato, nominato dal Consiglio d'Amministrazione e scelto tra il personale dell'Area Mercato di riferimento del Confidi, il quale ricopre la carica di segretario.

6.3 Su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Comitato Territoriale e di Settore elegge e può revocare il proprio coordinatore e il proprio coordinatore vicario.

6.4 Il coordinatore, se assente o impedito, è sostituito nelle sue funzioni dal coordinatore vicario.

Articolo 7 (Obiettivi e attività)

7.1 Ogni Comitato Territoriale o di Settore ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'attività del Confidi e della garanzia mutualistica e la partecipazione consapevole dei soci della propria Area o del proprio Settore agli eventi organizzati dal Confidi e allo scambio mutualistico con il Confidi, contribuendo, così, a favorire il radicamento del Confidi nella propria Area o nel proprio Settore, la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile della propria Area o del proprio Settore.

Nel perseguimento di questi obiettivi ogni Comitato collabora con la Direzione Generale, la Segreteria del Confidi e con il Responsabile del Mercato della relativa Area o del relativo Settore.

7.2 Ogni comitato territoriale o di settore, nel perseguimento dei propri obiettivi:

- a) si informa e riferisce al Confidi in merito alle problematiche economiche e sociali riguardanti il proprio Territorio o il proprio Settore;
- b) intreccia relazioni con gli esponenti delle istituzioni pubbliche e private del proprio Territorio o del proprio Settore, coinvolgendoli nella propria attività;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione interventi nel campo della beneficenza, della sponsorizzazione, della formazione e di altro genere, da realizzarsi nel proprio Territorio o Settore;

- d) collabora con la Scuola di Formazione del Confidi al fine di concepire percorsi formativi rivolti a se medesimo ovvero ai soci del Confidi appartenenti al proprio Territorio o Settore;
- e) rappresenta il Confidi negli eventi da questo promossi nel proprio Territorio o Settore, previa autorizzazione del Presidente del Confidi o del suo delegato;
- f) collabora con la Direzione Generale e Segreteria del Confidi nell'organizzare incontri nel proprio Territorio o inerenti al proprio Settore e promuove la partecipazione agli incontri territoriali del Confidi;
- g) si impegna a promuovere le iniziative del Confidi;
- h) propone al Responsabile del Mercato di riferimento dell'Area o del Settore possibili miglioramenti dell'attività di garanzia in tale Area o Settore;

7.3 Il Consiglio di Amministrazione del Confidi può assegnare annualmente ad ogni Comitato una somma di danaro per realizzare gli obiettivi che ciascuno di esse si è prefissato.

7.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione decide, su proposta del Comitato, a quali voci di spesa imputare le somme assegnate dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV - Disposizioni finali

Articolo 8 (Modificazioni e pubblicità del regolamento)

8.1 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria del Confidi, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione.

8.2 La vigente versione del Regolamento è pubblicata sul sito istituzionale del Confidi nella rete Internet.